

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 8

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e Ministro del Bilancio ad interim
(PELLA)

il 14/10/48

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

DEL

MINISTERO DELL'INTERNO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949

Onorevoli Colleghi!

Le spese del Ministero dell'interno per l'esercizio 1948-49 vengono proposte nella somma complessiva di L. 67.517.080.337, di cui L. 67.517.008.725 concernono la parte effettiva e L. 71.612 il movimento di capitali, con un aumento di L. 11.380.825.000 in confronto della spesa prevista per l'esercizio 1947-48.

A formare il suddetto aumento concorrono :

a) i miglioramenti economici al personale in attività di servizio ed ai pensionati, disposti rispettivamente con i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 e 13 agosto 1947, n. 833, l'applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1946, n. 722, che autorizza gli adeguamenti trimestrali dell'indennità di carovita, istituita con l'art. 2 del decreto medesimo, alle variazioni dell'indice base del costo dell'alimentazione e l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, concernente la revisione delle disposizioni relative all'indennità di carovita dei dipendenti statali;

b) le maggiori spese in dipendenza del nuovo trattamento economico di missione dei dipendenti statali e delle indennità di Gabinetto, disposto col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282 e delle nuove tariffe per premio giornaliero di presenza e per compensi per lavoro straordinario al personale;

c) i maggiori oneri per spese ordinarie e straordinarie della pubblica sicurezza e per i servizi antincendi;

d) le nuove spese relative all'assistenza post-bellica per l'assistenza generica e pel mantenimento di case di cura e di ricovero per minorenni.

Alle maggiori spese di cui sopra si contrappongono diminuzioni di stanziamenti dipendenti principalmente :

a) dal minore fabbisogno per soccorsi giornalieri ai congiunti di militari alle armi e per i servizi della protezione antiaerea;

b) dalla minore spesa per cessazione dei contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli Enti locali territoriali;

c) dal minor fabbisogno per i servizi vari della direzione generale dell'assistenza post-bellica.

Le suddette variazioni sono ripartite fra la parte ordinaria e quella straordinaria come segue :

	SPESA ORDINARIA		Differenze	SPESA STRAORDINARIA		Differenze	TOTALE		TOTALE delle variazioni
	Somme			Somme			Somme		
	previste per l'esercizio finanziario 1947-48	che si propongono per l'esercizio finanziario 1948-49		previsto per l'esercizio finanziario 1947-48	che si propongono per l'esercizio finanziario 1948-49		previste per l'esercizio finanziario 1947-48	che si propongono per l'esercizio finanziario 1948-49	
CATEGORIA I.									
Spese effettive. . .	25.500.963.300	36.797.246.300 +	11.296.283.000	30.635.220.425	30.719.782.425 +	84.542.000	56.136.183.725	67.517.008.725 +	11.380.825.000
CATEGORIA II.									
Movimento di capitali.	—	—	—	71.612	71.612	—	71.612	71.612	—
TOTALE	25.500.963.300	36.797.246.300 +	11.296.283.000	30.635.292.037	30.719.894.037 +	84.542.000	56.136.255.337	67.517.080.337 +	11.380.825.000

Nel seguente prospetto sono classificate le variazioni proposte in relazione alle cause che le determinano:

SPESE CLASSIFICATE SECONDO I PRINCIPALI GRUPPI DI BILANCIO	VARIAZIONI PER TRASPORTO DI FONDI		VARIAZIONI NEL DEBITO VITALIZIO	VARIAZIONI NELLE SPESE DI PERSONALE				VARIAZIONI NELLE SPESE PER I SERVIZI		TOTALE DELLE VARIAZIONI
	Tra capitoli del bilancio	Da altri bilanci		Per autorizzazione di legge		Per incremento o riduzione dell'onere		Per autorizzazione di legge	Per incremento o riduzione dell'onere	
				Stipendi e paghe	Altre competenze	Stipendi e paghe	Altre competenze			
SPESE EFFETTIVE ORDINARIE										
Spese generali	—	—	—	+ 1.988.853.000	+ 213.550.000	—	+ 72.410.000	—	+ 596.320.000	+ 2.871.133.000
Debito vitalizio	—	—	+ 359.560.000	—	—	—	—	—	—	+ 359.560.000
Spese per l'Amministrazione civile	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 8.690.000	+ 8.690.000
Spese per la sicurezza pubblica	—	—	—	+ 5.500.000.000	+ 893.750.000	—	+ 652.000.000	+ 25.000.000	+ 959.500.000	+ 8.030.250.000
Spese per l'Ispektorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 1.500.000	+ 1.500.000
Spese per gli affari di culto	—	—	—	—	—	—	+ 100.000	—	+ 25.050.000	+ 25.150.000
TOTALE	—	—	+ 359.560.000	+ 7.488.853.000	+ 1.107.300.000	—	+ 724.510.000	+ 25.000.000	+ 1.591.060.000	+ 11.296.283.000
SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE										
Spese per l'Amministrazione civile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spese per la sicurezza pubblica	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 1.500.000.000	+ 1.500.000.000
Spese per gli affari di culto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spese per i servizi antincendi	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 1.865.000.000	+ 1.865.000.000
Spese per l'Assistenza post-bellica	—	—	—	+ 650.000.000	+ 40.682.000	—	+ 16.340.000	+ 2.600.000.000	—	+ 2.139.392.000
TOTALE	—	—	—	+ 650.000.000	+ 40.682.000	—	+ 16.340.000	+ 2.400.000.000	+ 2.029.650.000	+ 84.542.000
MOVIM. DI CAPITALI										
Estinzione di debiti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE GENERALE	—	—	+ 359.560.000	+ 8.138.853.000	+ 1.147.982.000	—	+ 740.850.000	+ 2.375.000.000	+ 3.620.710.000	+ 11.380.825.000

Si illustrano qui appresso le variazioni di ciascuna colonna del prospetto che precede:

VARIAZIONI PER TRASPORTO DI FONDI

A) Tra capitoli del bilancio:

Dette variazioni si effettuano tra capitoli della stessa rubrica per assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici, per paghe, premio di presenza e compenso per lavoro straordinario al personale salariato ed operaio della Direzione generale dell'assistenza post-bellica capitoli numeri 90, 113, 119 e 120)

VARIAZIONI DEL DEBITO VITALIZIO

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 833, concernente miglioramento sui trattamenti di quiescenza (capitoli numeri 27 e 29)	+ L.	209.000.000
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, numero 1331, che aumenta, tra l'altro, gli assegni di caroviveri ai pensionati (capitolo n. 27)	+ »	130.000.000
Decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433 e 17 luglio 1947, n. 734 concernenti la concessione dell'indennità di caropane (capitolo n. 27)	+ »	20.560.000
	+ L.	<u>359.560.000</u>

VARIAZIONI NELLE SPESE DEL PERSONALE

1) Per autorizzazione di legge:

A) Stipendi e paghe:

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, riguardante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali (capitoli numeri 1, 2, 42, 112 e 113)	+ »	4.113.000.000
Art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1946, n. 722, che autorizza gli adeguamenti trimestrali della indennità di carovita, istituita con l'art. 2 del decreto medesimo, alle variazioni dell'indice base del costo dell'alimentazione (capitoli numeri 1, 2, 42, 112 e 113)	»	3.047.000.000
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, concernente la revisione delle disposizioni relative all'indennità di carovita dei dipendenti statali (capitoli numeri 1, 2, 42, 112 e 113)	+ »	605.000.000
Decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433 e 17 luglio 1947, n. 734, riguardanti la concessione dell'indennità di caropane al personale (capitoli numeri 1, 2, 42, 112 e 113)	+ »	373.853.000
	+ L.	<u>8.138.853.000</u>

B) Altre competenze:

Articoli 3 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, che aumentano le tariffe dei compensi per il lavoro straordinario e del premio di presenza ai dipendenti statali (capitoli numeri 8, 9, 45, 46, 117, 118, 119 e 120)	+ L.	647.082.000
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, riguardante nuove disposizioni sul trattamento economico di traslocamento e di missione dei dipendenti statali e sull'indennità di Gabinetto (capitoli numeri 5, 6, 7, 52, 53, 62, 114 e 116)	+ »	493.900.000
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria (capitolo n. 73)	+ »	7.000.000
	+ L.	<u>1.147.982.000</u>

2) Per incremento o riduzione dell'onere:

A) Stipendi o paghe:

Minore somma per la prevista riduzione di personale dell'assistenza post-bellica (capitoli nn. 112 e 113) — L. 252.130.000

B) Altre competenze:

Maggiori spese per indennità varie al personale (capitoli numeri 4, 5, 6, 11, 20, 21 e 87) + L. 72.510.000

Maggiori spese per razione viveri agli agenti di pubblica sicurezza, indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, premio di arruolamento e di rafferma e indennità al personale in servizio di pubblica sicurezza (capitoli numeri 42, 43, 47 e 72) + » 652.000.000

Maggiori spese per indennità varie al personale della Direzione generale dell'assistenza post-bellica (capitoli numeri 114, 116, 119, 120, 121, 122, e 130) + » 16.340.000

+ L. 740.850.000

VARIAZIONI NELLE SPESE PER I SERVIZI

A) Per autorizzazione di legge:

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria (capitolo n. 71) + L. 25.000.000

Art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, concernenti disposizioni per l'assistenza e il ricovero di varie categorie di bisognosi e di minorenni (capitoli numeri 134, 135 e 136) + » 1.900.000.000

Decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 355 e 10 luglio 1947, n. 704, concernente la istituzione dell'indennità caropane (capitolo n. 138) + » 700.000.000

Decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, che dispone la cessazione dei contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli Enti locali territoriali allo scadere dell'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra (capitolo n. 101 dell'esercizio 1947-48) — » 5.000.000.000

— L. 2.375.000.000

B) Per incremento o riduzione dell'onere:

Spese per i servizi vari (capitoli numeri 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 e 24) + L. 598.320.000

Spese per i servizi dell'Amministrazione civile, al netto delle minori spese per assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848-49 (capitoli numeri 30, 35, 39 e 90 e capitolo n. 92 dell'esercizio 1947-48) + » 9.440.000

Spese per i servizi della sicurezza pubblica (capitoli numeri 41, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 76 e 108) + » 2.461.000.000

Spese per gli affari di culto (capitoli numeri 87 e 88) + » 25.050.000

Spese per i servizi antincendi (capitolo n. 111) + » 1.865.000.000

Spese per i servizi dell'Assistenza post-bellica (capitoli numeri 125, 127 e 133) + » 609.000.000

Minori spese per soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari alle armi per somma da corrispondere all'azienda delle poste e telegrafi per i servizi dei soccorsi giornalieri e per i servizi in liquidazione della protezione antiaerea e per spese per propaganda d'italianità (capitoli numeri 98, 99, 102, 103 e 22 dell'esercizio 1947-48) — » 422.600.000

Minori spese per i servizi dell'Assistenza post-bellica (capitoli numeri 115, 129, 131, 137, 139, 140, 141 e 142) — » 1.524.500.000

+ L. 3.620.710.000

La ripartizione delle spese effettive previste per l'esercizio 1948-49, in oneri per il personale ed oneri per i servizi, risulta dal seguente prospetto:

	Stanziamenti complessivi	Spese per il personale	Spese per i servizi	Percentuale delle spese per il personale in rapporto all'ammontare delle spese effettive	Percentuale delle spese per i servizi in rapporto all'ammontare delle spese effettive
Spese generali	6.077.873.000	4.514.253.000	1.563.620.000	6,68	2,32
Debito vitalizio	1.442.200.000	1.442.000.000	200.000	2,13	0,01
Spese per l'Amministrazione civile .	19.408.144.925	300.000	19.407.844.925	0,01	28,75
Spese per la sicurezza pubblica . . .	27.108.080.000	21.106.500.000	6.001.580.000	31,26	3,88
Spese per l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia .	111.000.000	49.000.000	62.000.000	0,07	0,09
Spese per gli affari di culto	30.560.800	440.000	30.120.800	0,01	0,04
Spese per i servizi antincendi	3.365.000.000	—	3.365.000.000	—	4,98
Spese per l'assistenza post-bellica . .	9.974.150.000	1.284.350,000	8.689.800.000	1,90	12,87
TOTALE GENERALE	67.517.008.725	28.396.843.000	39.120.165,725	42,06	57,94

CENNO SUL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge che segue provvede con gli articoli 1, 2, 4 e 5 all'approvazione, rispettivamente dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, dei bilanci del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economici, per l'esercizio finanziario 1948-49.

Con l'art. 3 si riproduce la consueta autorizzazione diretta a consentire, anche per il 1948-49 la imputazione ai fondi iscritti nel bilancio del Fondo per il culto, di tutti i pagamenti riguardanti le congrue, i supplementi di congrue, gli assegni agli economi spirituali, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Premessi questi brevi cenni, confido che vorrete accordare ad esso il vostro favorevole suffragio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relativo all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 del presente decreto.

I capitoli della parte del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato sono descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 29 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1948-49 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 4.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 del presente decreto.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, 1° comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Sono autorizzati.

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del bilancio dei Patrimoni riuniti ex comunali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 del presente decreto.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2' annesso all'appendice medesima.